

EBA/GL/2024/05

27/05/2024

Orientamenti

sui criteri STS per cartolarizzazioni
nel bilancio e che modificano gli
orientamenti ABE/GL/2018/08 e
ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per
cartolarizzazioni ABCP e non ABCP

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti notificano all'ABE entro il (gg.mm.aaaa) se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, conformemente all'articolo 26 *bis* del regolamento (UE) 2017/2402 ⁽²⁾, in che modo i requisiti di semplicità, standardizzazione e trasparenza nonché i requisiti concernenti l'accordo sulla protezione del credito, l'agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico, di cui agli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies* del medesimo regolamento, si applicano alla cartolarizzazione nel bilancio affinché tale cartolarizzazione sia considerata semplice, trasparente e standardizzata (STS). Inoltre, i presenti orientamenti modificano gli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP, emessi a norma degli articoli 19 e 23 del regolamento (UE) 2017/2402.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti dovrebbero applicarsi conformemente all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402, come indicato all'articolo 1 del medesimo.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010, designate come autorità competenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sottoposti a regolamentazione e vigilanza a norma del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i soggetti terzi che verificano la conformità STS anche conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non fungono da autorità competenti a norma dell'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=fr>.

3. Attuazione

Data d'applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano dal GG-MM-AAAA [trascorsi due mesi dall'ultima traduzione]. I presenti orientamenti si applicano alle cartolarizzazioni nel bilancio le cui posizioni verso la cartolarizzazione sono create in conformità degli accordi sulla protezione del credito adottati dopo il GG-MM-AAAA [trascorsi due mesi dall'ultima traduzione]. Le modifiche agli orientamenti ABE/GL/2018/08 e agli orientamenti ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP, di cui alla sezione 8 dei presenti orientamenti, si applicano alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi conformemente ai termini dell'accordo adottati dopo il GG-MM-AAAA [trascorsi due mesi dall'ultima traduzione].

4. Criteri relativi alla semplicità

Esposizioni detenute nel bilancio [articolo 26 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

Bilancio

9. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, per «bilancio» dovrebbe intendersi il bilancio contabile del cedente o di un'entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

Divieto di doppia copertura [articolo 26 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Copertura al di là della protezione ottenuta grazie all'accordo sulla protezione del credito

10. Il criterio di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe intendersi come un divieto a una protezione multipla del credito in relazione al rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti, indipendentemente dal fatto che tale protezione del credito aggiuntiva si riferisca alla protezione contro il rischio di credito di un segmento, di una parte di un segmento o di un'esposizione sottostante, in modo da garantire che il rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti non abbia più di una copertura.

11. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, la protezione del credito fornita separatamente per segmenti distinti, parti distinte di segmenti o esposizioni sottostanti distinte nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito non dovrebbe essere considerata una copertura al di là della protezione ottenuta grazie all'accordo sulla protezione del credito.

Dichiarazioni e garanzie [articolo 26 *ter*, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402]

Un'entità del gruppo a cui appartiene il cedente

12. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «gruppo» dovrebbe intendersi il gruppo consolidato cui l'entità appartiene a fini contabili o prudenziali.

Un'entità che rientra nell'ambito della vigilanza su base consolidata

13. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «entità che rientra nell'ambito della vigilanza su base consolidata» dovrebbe intendersi l'entità ai sensi dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Parametri di sottoscrizione non meno rigorosi

14. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di sottoscrizione applicati alle esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere confrontati con i parametri di sottoscrizione applicati a esposizioni analoghe al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.

15. La conformità con il paragrafo precedente non dovrebbe suggerire la necessità che il cedente o il prestatore originario detenga esposizioni di natura analoga nel proprio bilancio al momento della selezione delle esposizioni cartolarizzate o nel momento esatto della loro cartolarizzazione, né che esposizioni di natura analoga siano state effettivamente create al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.

Per quanto a conoscenza del cedente

16. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta quando il cedente utilizza informazioni ottenute da una delle seguenti fonti e circostanze o da una combinazione di tali fonti e circostanze:

- a. dalle informazioni sui debitori ottenute al momento della creazione delle esposizioni;
- b. dalle informazioni ottenute nel corso della gestione delle esposizioni da parte del cedente o nel corso delle sue procedure di gestione del rischio;
- c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
- d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un'esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) o c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

Criteria di ammissibilità, gestione attiva del portafoglio [articolo 26 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Gestione attiva del portafoglio

17. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva del portafoglio dovrebbe intendersi una gestione del portafoglio che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. la gestione del portafoglio è tale per cui la performance della cartolarizzazione dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio della cartolarizzazione, impedendo in tal modo agli



investitori di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;

- b. la gestione del portafoglio è effettuata a fini speculativi volti a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari complessivi o altri benefici puramente finanziari o economici.

18. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio comprendono:

- a. la sostituzione delle esposizioni sottostanti che sono oggetto di controversie normative o indagini, laddove lo scopo di tale sostituzione è di agevolare la risoluzione della controversia o la conclusione delle indagini;
- b. l'acquisizione di nuove esposizioni sottostanti durante il periodo di lancio per incrementare il valore delle esposizioni sottostanti fino al raggiungimento del valore dei titoli della cartolarizzazione.

Chiari criteri di ammissibilità

19. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere considerati «chiari» quando la conformità con gli stessi può essere determinata da un'autorità giudiziaria in quanto elemento di fatto o di diritto o entrambi.

Criteri di ammissibilità da soddisfare per le esposizioni aggiunte dopo la conclusione dell'operazione

20. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per soddisfacimento dei «criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti» dovrebbe intendersi che i criteri di ammissibilità non sono meno rigorosi di quelli applicati alle esposizioni sottostanti iniziali alla conclusione dell'operazione.

21. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo precedente dovrebbero essere specificati nella documentazione riguardante l'operazione e fare riferimento ai criteri di ammissibilità applicati a livello di esposizione.

Eliminazioni consentite

22. L'articolo 26 *ter*, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce un elenco esaustivo delle circostanze in cui un'esposizione sottostante può essere eliminata dall'operazione.

Omogeneità, obblighi delle esposizioni sottostanti, flussi di pagamento periodici, nessun valore mobiliare [articolo 26 *ter*, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402]

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

23. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti» dovrebbero essere intese come riferite a tutte le obbligazioni contenute nelle specifiche contrattuali delle esposizioni sottostanti che sono rilevanti per gli investitori perché incidono su eventuali obblighi del debitore e, se del caso, del garante relativi all'esecuzione di pagamenti o alla costituzione di garanzie.

Esposizioni con flussi di pagamento periodici

24. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni con flussi di pagamento periodici prestabiliti dovrebbero comprendere:

- a. in caso di cartolarizzazioni rotative, le esposizioni pagabili in un'unica rata, come indicato nell'articolo 26 *ter*, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;
- b. le esposizioni relative a linee di carte di credito;
- c. le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e il capitale è rimborsato a scadenza, compresi i mutui ipotecari «solo interessi»;
- d. le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e nel rimborso di una quota del capitale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (i) il capitale rimanente è rimborsato alla scadenza;
 - (ii) il rimborso del capitale dipende dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni;
- e. le esposizioni con sospensioni temporanee dei pagamenti contrattualmente concordate tra il debitore e il prestatore.

Parametri di sottoscrizione, esperienza del cedente [articolo 26 *ter*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402]

Divulgazione di modifiche sostanziali di parametri di sottoscrizione precedenti

25. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione da divulgare integralmente dovrebbero essere intese come le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione che sono applicate alle esposizioni aggiunte al portafoglio di esposizioni sottostanti dopo la conclusione della cartolarizzazione nel contesto della ricostituzione o della gestione del portafoglio come indicato nei paragrafi 20 e 21.

26. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

- a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente indicato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.

27. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una spiegazione delle finalità delle modifiche stesse.

28. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il riferimento ai parametri di sottoscrizione di cui all’articolo 26 *ter*, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come riferito ai parametri di credito applicati dal venditore al credito a breve termine dello stesso tipo che dà origine alle esposizioni cartolarizzate nel contesto degli obiettivi di pagamento concordati con i suoi clienti in relazione alle vendite dei suoi prodotti e servizi.

Prestiti su immobili residenziali

29. Conformemente all’articolo 26 *ter*, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprende prestiti su immobili residenziali commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

30. Questo requisito non dovrebbe applicarsi ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma non commercializzati con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore o che il richiedente il prestito o gli intermediari ne sarebbero venuti a conoscenza dopo la sottoscrizione del prestito.

31. Ai fini dell’articolo 26 *ter*, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le «informazioni» fornite dovrebbero essere considerate contenere unicamente informazioni d’interesse. Un’informazione dovrebbe essere considerata d’interesse se costituisce un parametro di sottoscrizione pertinente, ad esempio le informazioni considerate rilevanti per valutare il merito di credito di un mutuatario e l’accesso alle garanzie nonché per ridurre il rischio di frode.

32. Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non produttori di reddito dovrebbero di norma essere costituite dal reddito, e le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali produttori di reddito dovrebbero di norma essere costituite dal reddito da locazione. Le informazioni che non sono utili come

parametro di sottoscrizione, ad esempio i numeri di cellulare, non dovrebbero essere considerate informazioni d'interesse.

Requisiti equivalenti di paesi terzi

33. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del merito di credito dei mutuatari di paesi terzi dovrebbe essere effettuata sulla base dei seguenti principi, ove opportuno, quali specificati nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE:

- a. prima della conclusione di un contratto di credito, il prestatore valuta il merito di credito del mutuatario sulla base di informazioni sufficienti, eventualmente ottenute dal mutuatario stesso e, se necessario, sulla base di una consultazione della banca dati pertinente;
- b. se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il prestatore dovrebbe aggiornare le informazioni finanziarie sul mutuatario di cui dispone e valutare il merito di credito del mutuatario prima di qualsiasi aumento significativo dell'importo totale del credito;
- c. prima di concludere un contratto di credito, il prestatore dovrebbe effettuare una valutazione approfondita del merito di credito del mutuatario tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il mutuatario adempia le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito;
- d. le procedure e le informazioni su cui si basa la valutazione dovrebbero essere documentate e conservate;
- e. la valutazione del merito di credito non dovrebbe fare affidamento prevalentemente sul valore dell'immobile residenziale che eccede l'importo del credito né sull'assunto che l'immobile residenziale aumenterà di valore, a meno che la finalità del contratto di credito sia la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile residenziale;
- f. il prestatore non dovrebbe poter cancellare o alterare il contratto di credito dopo la sua conclusione in danno del mutuatario con la motivazione che la valutazione del merito di credito non è stata condotta correttamente;
- g. il prestatore dovrebbe mettere il credito a disposizione del mutuatario soltanto qualora il risultato della valutazione del merito di credito riveli che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno probabilmente soddisfatti nelle modalità richieste dal contratto stesso;

- h. il merito di credito del mutuatario dovrebbe essere valutato nuovamente sulla base di informazioni aggiornate prima della concessione di qualsiasi aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito aggiuntivo fosse già previsto e incluso nella valutazione iniziale del merito di credito.

Criteria per determinare l'esperienza del cedente o del prestatore originario

34. Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i membri dell'organo di amministrazione del cedente o del prestatore originario e gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- b. si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell'esperienza:
 - i. il ruolo e i compiti dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
 - ii. l'esperienza acquisita dai membri dell'organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d'istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
 - iii. l'intervento dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di creazione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
 - iv. in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

35. Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. l'attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha riguardato anche la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;



- b. qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - i. almeno due dei membri dell'organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
 - ii. gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione da parte del soggetto di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

36. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

Esposizioni di natura analoga

37. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
- c. le esposizioni rientrano nella categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all'articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.

Assenza di esposizioni in stato di default e verso debitori/garanti di affidabilità creditizia deteriorata [articolo 26 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402]

Esposizioni in stato di default



38. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in stato di default dovrebbero essere interpretate ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato dal regolamento delegato sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute elaborato a norma dell'articolo 178, paragrafo 6, di tale regolamento, nonché dagli orientamenti dell'ABE sull'applicazione della definizione di default redatti ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 7, di tale regolamento.

39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tali casi, il cedente o il prestatore originario dovrebbero applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al cedente da terzi.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata

40. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell'affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell'affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese escluse da questo requisito.

41. Il divieto di inclusione di esposizioni sottostanti «verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata» in un portafoglio di esposizioni sottostanti di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come il requisito secondo cui, al momento della selezione, dovrebbe esservi un diritto di rivalsa per l'intero importo dell'esposizione cartolarizzata nei confronti di almeno un soggetto con affidabilità creditizia non deteriorata, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un debitore o un garante. Pertanto, le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere:

- a. né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata, qualora non vi sia un garante per l'intero importo dell'esposizione cartolarizzata;
- b. né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata che ha un garante con affidabilità creditizia deteriorata.

Conoscenza del cedente o del prestatore originario

42. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta sulla base delle informazioni ottenute esclusivamente da una delle seguenti combinazioni di fonti e circostanze:

- a. dai debitori sulla creazione delle esposizioni;



- b. dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio;
- c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
- d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un'esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle lettere a), b) e c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402. Sono esclusi i crediti commerciali non creati sotto forma di prestito, nel cui caso non è richiesto l'adempimento dei criteri di concessione di crediti.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito

43. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito di escludere le esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del debitore o del garante in questione sia a quelle tra le sue esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2017/2402 non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante di affidabilità creditizia deteriorata.

Registro del credito

44. Il requisito di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere limitato alle esposizioni verso i debitori o i garanti che al momento della creazione dell'esposizione sottostante soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- a. il debitore o il garante è esplicitamente segnalato in un registro del credito come un soggetto con referenze creditizie negative a causa di uno status negativo o di informazioni negative conservate nel registro del credito;
- b. il debitore o il garante è iscritto nel registro del credito per motivi che sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio di credito.

Rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili

45. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
- b. per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.

46. Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempite quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
- b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella dei debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.



Almeno un pagamento effettuato [articolo 26 *ter*, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402]

Ambito di applicazione del criterio

47. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un'esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione.

48. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, la prevista selezione di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione.

Almeno un pagamento

49. Ai fini dell'articolo 26 *ter*, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento a cui si fa riferimento nel requisito secondo cui «almeno un pagamento» dovrebbe essere stato effettuato al momento dell'inclusione delle esposizioni sottostanti dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell'accordo contrattuale relativo all'esposizione.

5. Criteri relativi alla standardizzazione

Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio [articolo 26 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402]

50. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell'articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.

Adeguate mitigazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio [articolo 26 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402]

Derivati

51. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere considerate vietate le esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti che hanno soltanto una componente derivata finalizzata esclusivamente alla copertura diretta del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio della rispettiva esposizione sottostante e che non sono esse stesse derivati.

Regole comuni della finanza internazionale

52. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della finanza internazionale dovrebbero comprendere quelle l'Associazione internazionale degli intermediari in swap (*International Swaps and Derivatives Association*, ISDA) o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate.

Pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento [articolo 26 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

Interessi legati a un tasso di riferimento

53. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

- a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l'Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
- c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;

- d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.

Formule o derivati complessi

54. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse minimi e massimi non dovrebbero essere considerati una formula complessa o strumenti derivati complessi.

Requisiti in caso di azione esecutiva (*enforcement notice*) [articolo 26 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Importo bloccato nella società veicolo per la cartolarizzazione

55. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, l'importo di contante da considerare bloccato nella società veicolo per la cartolarizzazione (*securitisation special-purpose vehicle*, SSPE) dovrebbe essere determinato come indicato nella documentazione riguardante l'operazione.

56. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere consentito bloccare contante nella SSPE sotto forma di un fondo di riserva per uso futuro, purché l'utilizzo di tale fondo sia limitato esclusivamente alle finalità indicate nell'articolo 26 *quater*, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, compreso il regolare rimborso degli investitori.

Attribuzione delle perdite e ammortamento dei segmenti [articolo 26 *quater*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402]

Fattori di attivazione

57. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, oltre ai fattori di attivazione minimi richiesti, le parti dell'operazione possono concordare di includere altri fattori di attivazione basati sulla performance. Il verificarsi di un evento attivatore (*trigger event*) per tali fattori di attivazione basati sulla performance dovrebbe comportare l'ammortamento dei segmenti di cartolarizzazione ripristinandoli a un pagamento sequenziale in ordine di rango, indipendentemente dal fatto che si applichino o meno altri fattori di attivazione.

Ripristino dell'ammortamento non sequenziale

58. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una volta applicato il ripristino dell'ammortamento a pagamento sequenziale conseguentemente al mancato rispetto di un fattore di attivazione basato sulla performance, non dovrebbe essere consentito un nuovo ripristino ad ammortamento non sequenziale in conformità della documentazione riguardante l'operazione.

Documentazione riguardante l'operazione [articolo 26 *quater*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Standard di gestione (*servicing*)

59. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, gli standard di gestione dovrebbero essere intesi come standard relativi alla gestione specificati nella documentazione riguardante l'operazione che devono essere rispettati per l'intera durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Procedure di gestione (*servicing*)

60. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le procedure di gestione dovrebbero essere intese come procedure effettive necessarie ad assicurare la conformità agli standard di gestione. Le procedure possono essere adattate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, purché gli standard di gestione continuino a essere rispettati.

Controparti di un'operazione

61. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il fiduciario e l'agente terzo verificatore dovrebbero sempre distinguersi dal gestore, dall'investitore e dal cedente. L'agente terzo verificatore dovrebbe inoltre soddisfare i requisiti specificati nel paragrafo 73.

Competenza del gestore e requisiti di gestione [articolo 26 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402]

Criteri per determinare l'esperienza del gestore

62. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i membri dell'organo di amministrazione del gestore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate

conoscenze e abilità in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;

- b. nella determinazione dell'esperienza si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell'esperienza:
 - i. il ruolo e i compiti dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
 - ii. l'esperienza acquisita dai membri dell'organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d'istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
 - iii. l'intervento dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di gestione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
 - iv. in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

63. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. l'attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha compreso la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
- b. qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il gestore è conforme a tutti i seguenti requisiti:
 - i. almeno due dei membri del suo organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
 - ii. gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di amministrare la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
 - iii. la funzione di gestione svolta dal soggetto è sostenuta dal gestore di riserva conformemente alla lettera a).

64. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

Esposizioni di natura analoga

65. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, l'interpretazione dell'espressione «esposizioni di natura analoga» dovrebbe essere conforme all'interpretazione di cui al paragrafo 37.

Politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

66. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe essere considerato in possesso di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. il gestore è un soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell'Unione e i relativi permessi o autorizzazioni regolamentari sono considerati rilevanti ai fini della gestione;
- b. il gestore è un soggetto non sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell'Unione, ed è fornita una prova dell'esistenza di politiche e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati che comprende anche una prova della conformità con le buone pratiche di mercato e di capacità di segnalazione. Tale prova dovrebbe essere corroborata da un adeguato riesame da parte di terzi, ad esempio un'agenzia di rating del credito o un revisore esterno.

Risoluzione tempestiva dei conflitti tra investitori [articolo 26 *quater*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402]

Disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori

67. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni della documentazione riguardante l'operazione che «favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori» per le operazioni di cartolarizzazione con più di un investitore dovrebbero comprendere disposizioni relative a tutti i seguenti elementi:

- a. le modalità di convocazione di riunioni o di organizzazione di teleconferenze;
- b. il periodo di tempo massimo per organizzare una riunione o una teleconferenza;



- c. il quorum richiesto;
- d. le soglie minime di voti richiesti ai fini della validità di una decisione, con soglie minime nettamente differenziate per ciascun tipo di decisione;
- e. se del caso, una sede per le riunioni che dovrebbe essere nell'Unione.

68. Ai fini dell'articolo 26 *quater*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la giurisdizione applicabile contenga disposizioni statutarie vincolanti che stabiliscono le modalità di risoluzione dei contenziosi tra gli investitori, la documentazione riguardante l'operazione può fare riferimento a tali disposizioni.

6. Criteri relativi alla trasparenza

Dati storici sulla performance in termini di inadempienza e di perdite [articolo 26 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402]

Dati

69. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora il cedente non sia in grado di fornire dati conformi ai requisiti per i dati ivi previsti, si possono utilizzare dati esterni pubblicamente disponibili o forniti da terzi, ad esempio un'agenzia di rating o un altro operatore di mercato, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti da tale articolo.

Esposizioni sostanzialmente analoghe

70. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione «esposizioni sostanzialmente analoghe» dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- b. per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.

71. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sostanzialmente analoghe non dovrebbero limitarsi alle esposizioni detenute nel bilancio del cedente.

Verifica di un campione delle esposizioni sottostanti [articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402]

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

72. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti da sottoporre a verifica prima della data di conclusione dell'operazione dovrebbero costituire un campione rappresentativo del portafoglio provvisorio da cui è estratto il portafoglio cartolarizzato e che è in una forma ragionevolmente definitiva prima della data di conclusione dell'operazione.

Soggetto che conduce la verifica

73. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- a. possiede l'esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
- b. non è:
 - i. né un'agenzia di rating del credito;
 - ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
 - iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all'investitore o alla SSPE.

Ambito della verifica

74. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica dovrebbe essere effettuata applicando un metodo statistico adeguato e sulla base di un campione casuale di esposizioni sottostanti estratte da quelle nella cartolarizzazione, mentre la dimensione del campione dovrebbe essere determinata in modo da garantire che la probabilità (livello di confidenza) di respingere correttamente l'ipotesi di assenza di eccezioni al requisito nell'intero portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione sia almeno del 95 % (ossia la probabilità del cosiddetto errore di tipo II di accettare erroneamente un intero portafoglio senza eccezioni dovrebbe essere del 5 %).

75. In ogni caso, il numero minimo delle esposizioni sottostanti incluse nel campione dovrebbe essere pari a 50. Per le cartolarizzazioni in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è composto da meno di 50 esposizioni sottostanti, il campione dovrebbe essere costituito da tutte le esposizioni sottostanti.

76. La verifica dovrebbe includere un controllo della banca dati o dei sistemi informatici del cedente rispetto all'accordo sulla protezione del credito e alla relativa documentazione, al fine di confermare che il verificarsi di un evento creditizio innescherebbe un pagamento per la protezione del credito da parte dell'investitore nel caso in cui le perdite sull'esposizione sottostante oggetto di un evento creditizio siano assegnate al segmento o ai segmenti protetti in relazione alle esposizioni soggette a verifica. Qualora tale verifica non sia possibile utilizzando la banca dati o i sistemi informatici del cedente, il soggetto che esegue la verifica dovrebbe esaminare altri tipi di documenti o registri per eseguire la verifica.

77. La verifica dovrebbe essere effettuata sotto forma di una relazione sulle procedure concordate.

Conferma della verifica

78. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere comunicata la conferma che la verifica è stata eseguita e non sono stati riscontrati risultati negativi significativi.

Prima della conclusione dell'operazione

79. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora non siano emesse note nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica, il termine che precede la conclusione dell'operazione dovrebbe essere riferito al periodo che precede l'efficacia della garanzia o del derivato su crediti nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito.

Modello di flusso di cassa delle passività [articolo 26 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

Precisa rappresentazione del rapporto contrattuale

80. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, il modello di flusso di cassa delle passività dovrebbe essere considerato effettuato «in modo preciso» se eseguito con precisione e con un livello di dettaglio sufficiente da consentire agli investitori di modellizzare le obbligazioni di pagamento, comprese quelle della SSPE, ove applicabile, e di fissare di conseguenza il prezzo della cartolarizzazione. A tal fine si possono utilizzare algoritmi che consentono agli investitori di modellizzare una serie di scenari differenti che incideranno sui flussi di cassa, ad esempio tassi di rimborsi anticipati o di inadempienza diversi.

Terzi

81. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, se il modello di flusso di cassa delle passività è sviluppato da fornitori terzi, il cedente dovrebbe mantenere la responsabilità di mettere le informazioni a disposizione di potenziali investitori.

Informazioni relative alla performance ambientale e alla sostenibilità delle attività [articolo 26 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Informazioni disponibili relative alla performance ambientale e ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

82. Il requisito di cui all'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere applicabile solo se le informazioni sui certificati di prestazione energetica di cui al primo comma sono disponibili o se le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle attività finanziate mediante le esposizioni sottostanti di cui al secondo comma sono a disposizione del cedente e il cedente decide di applicare tale secondo comma, e se le informazioni pertinenti sono contenute nella rispettiva banca dati o nei sistemi informatici interni. Se tali informazioni disponibili riguardano soltanto una parte delle esposizioni



sottostanti, questo requisito dovrebbe essere applicabile solamente in relazione alla parte delle esposizioni sottostanti per le quali vi sono informazioni disponibili.

Conformità agli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 7 [articolo 26 *quinquies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402]

83. Ai fini dell'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente conformemente all'articolo 36 dello stesso, qualora siano diverse.

7. Criteri specifici per la cartolarizzazione nel bilancio

Eventi creditizi coperti dall'accordo sulla protezione del credito [articolo 26 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402]

Eventi creditizi aggiuntivi

84. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito relativo all'accordo sulla protezione del credito di coprire almeno gli eventi creditizi di cui a tale comma non dovrebbe impedire alle parti di concordare eventi creditizi aggiuntivi o definizioni più rigorose degli eventi di cui alla parte terza, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Pagamenti per la protezione del credito [articolo 26 *sexies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402]

Proporzionale alla quota dell'importo nominale in essere dell'esposizione sottostante

85. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, se l'importo dell'esposizione sottostante coperta dall'accordo sulla protezione del credito è inferiore all'importo nominale in essere dell'esposizione sottostante, i pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito dovrebbero essere calcolati proporzionalmente (pro rata) alla quota dell'importo nominale in essere coperta dall'accordo sulla protezione del credito.

Determinazione del pagamento intermedio per la protezione del credito

86. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione «ove applicabile» dovrebbe essere intesa come applicabile solo se il cedente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad applicare il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based approach*, metodo IRB) per determinare l'importo delle perdite attese per la rispettiva esposizione sottostante per la quale è valutata la condizione di «più elevato tra» e se il sistema di rating utilizzato per l'esposizione sottostante è stato di conseguenza valutato dall'autorità competente per l'utilizzo nell'ambito del metodo IRB.

Importo delle perdite attese

87. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, l'importo delle perdite attese dovrebbe essere calcolato al livello delle singole esposizioni sottostanti per le quali si è verificato un evento creditizio. A titolo di deroga, l'importo delle perdite attese può essere calcolato a livello di sottoportafoglio per le esposizioni al dettaglio conformemente al progetto di norme tecniche di regolamentazione sul calcolo del K_{IRB} conformemente al metodo

dei crediti commerciali acquistati, sviluppato a norma dell'articolo 255, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Rinegoziazione del debito e premi per la protezione del credito [articolo 26 *sexies*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

In funzione dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento

88. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se l'accordo sulla protezione del credito copre solo in parte le esposizioni cartolarizzate non deteriorate, i premi per la protezione del credito da pagare nell'ambito dell'accordo sulla protezione del credito dovrebbero essere strutturati in funzione della parte dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate coperta dall'accordo sulla protezione del credito.

Agente terzo verificatore [articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Soggetto che conduce la verifica

89. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, l'agente terzo verificatore dovrebbe soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

- a. possiede l'esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
- b. non è:
 - i. né un'agenzia di rating del credito;
 - ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
 - iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all'investitore o alla SSPE.

Verifica a campione nel caso di cartolarizzazioni con posizioni mezzanine

90. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, fatto salvo il diritto degli investitori di richiedere la verifica dell'ammissibilità di una determinata esposizione sottostante, per le cartolarizzazioni con posizioni mezzanine le parti della cartolarizzazione possono concordare che il processo di verifica a campione inizi dopo che il punto di distacco (*detachment point*) del segmento prime perdite (segmento *first loss*) scenda al di sotto di una certa percentuale di tale punto di distacco stabilita alla data di conclusione dell'operazione.

Importo finale della perdita

91. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, per «importo finale della perdita» dovrebbe intendersi la «perdita finale stimata del cedente» di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, qualora non sia stato effettuato alcun pagamento finale per la protezione del credito per un'esposizione sottostante soggetta a un evento creditizio al termine del periodo di proroga specificato nell'accordo sulla protezione del credito.

Eventi di cessazione anticipata da parte del cedente [articolo 26 *sexies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402]

Calcolo della vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale

92. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, la vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale di esposizioni sottostanti dovrebbe essere calcolata ponderando in base al tempo solo i rimborsi del capitale e non dovrebbe tener conto di ipotesi di pagamento anticipato o di pagamenti relativi a commissioni o interessi dovuti dai debitori delle esposizioni sottostanti.

Periodo di ricostituzione o periodo rotativo

93. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, in caso di esistenza di un periodo di ricostituzione o di un periodo rotativo, la vita media ponderata dovrebbe essere la somma del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo e della vita media ponderata stimata calcolata alla fine del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo. Ai fini di tale stima, per ogni esposizione cartolarizzata che scada prima che si concluda il periodo di ricostituzione o il periodo rotativo, il cedente dovrebbe adeguare la scadenza prevista affinché sia pari alla somma della sua scadenza attuale e della scadenza più lunga consentita di un'esposizione che si possa aggiungere al portafoglio cartolarizzato durante il periodo di ricostituzione o il periodo rotativo. Gli adeguamenti dovrebbero essere effettuati per il numero di volte necessario a tal fine quando il termine della scadenza adeguata è anteriore a quello del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo.

Investitore

94. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 5, primo comma, lettera b), nel caso di *credit-linked note* (strumenti collegati al merito di credito) emesse da una SSPE, il riferimento all'investitore dovrebbe essere inteso come riferimento alla SSPE o a qualsiasi fornitore di protezione che abbia concluso l'accordo sulla protezione del credito con il cedente.

Margine positivo sintetico [articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Calcolo delle perdite attese su un anno

95. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, gli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno dovrebbero essere calcolati tenendo conto di una serie di periodi di pagamento equivalenti a un anno e moltiplicando la percentuale rappresentata dall'importo delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate alla data di conclusione dell'operazione per il saldo totale in essere del portafoglio delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate all'inizio di tale periodo di un anno.

96. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il termine «margine positivo sintetico fisso» si riferisce all'importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ogni periodo. Tale importo è espresso come il prodotto di una percentuale fissa del saldo del portafoglio non deteriorato in essere in ogni periodo.

97. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo della «perdita attesa su un anno» dovrebbe essere effettuato in conformità dell'accantonamento per rischi nell'ambito del quadro contabile applicabile oppure, qualora tale approccio comporti una copertura delle perdite non sufficientemente rappresentativa delle perdite future attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente dovrebbe modellizzare gli importi delle perdite attese sulla base di altri parametri di rischio interni, come quelli considerati nel suo processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP), che dovrebbero essere chiaramente indicati nella documentazione riguardante l'operazione.

Utilizzo del metodo IRB ai fini della lettera c)

98. L'articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe applicarsi qualora il cedente determini i requisiti di fondi propri utilizzando il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l'intero portafoglio di esposizioni sottostanti.

Periodo di pagamento

99. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 7, lettera a), il «periodo di pagamento» dovrebbe essere inteso in riferimento al periodo in cui il margine positivo sintetico è designato conformemente alla documentazione riguardante l'operazione.

Requisiti per il ricorso a garanzie di elevata qualità (articolo 26 *sexies*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402)

Garanzie accettabili

100. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione «garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %» dovrebbe intendersi come garanzie reali sotto forma di titoli di debito emessi dalle entità alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Requisiti di scadenza per le garanzie accettabili di elevata qualità

101. L'articolo 26 *sexies*, paragrafo 10, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere inteso come riferito a titoli di debito che, indipendentemente dalla loro scadenza originaria, hanno una scadenza residua non superiore a tre mesi. Se il periodo fino alla successiva data di pagamento ai sensi dell'accordo sulla protezione del credito è inferiore a tre mesi, la scadenza residua dei titoli di debito non dovrebbe essere superiore a tale periodo, al fine di evitare disallineamenti di scadenza tra la data in cui i titoli di debito sono rimborsati e la successiva data di pagamento nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito.

Investimenti in *credit-linked note*

102. Ai fini dell'articolo 26 *sexies*, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito relativo alle garanzie sotto forma di contante dovrebbe essere considerato soddisfatto nel caso di investimenti in *credit-linked note* emessi dal cedente a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

8. Modifiche agli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP

103. Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati:

a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.»

b. Il paragrafo 22 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
- c. le esposizioni appartengono alla categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all'articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.»

- c. Il paragrafo 26 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

- a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente specificato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.»

- d. Il paragrafo 39 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.»

- e. Il paragrafo 44 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una “valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente” qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
- b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.»

f. Il paragrafo 45 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
- b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella di debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.»

g. Il paragrafo 46 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un'esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito "almeno un pagamento" in relazione a tale esposizione.»

h. Viene aggiunto il paragrafo 46 *bis* dopo il paragrafo 46:

«Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito "almeno un pagamento" in relazione a tale esposizione.»

i. Il paragrafo 47 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato "almeno un pagamento" dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell'accordo contrattuale relativo all'esposizione.»

j. Viene aggiunto il paragrafo 50 *bis* dopo il paragrafo 50:

«Requisiti di mantenimento del rischio

Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell'articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.»

k. Il paragrafo 57 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

- a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l'Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
- c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
- d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.»

l. Viene aggiunto il paragrafo 66 *bis* dopo il paragrafo 66:

«Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, una volta applicato il ripristino dell'ammortamento a pagamento sequenziale, non dovrebbe essere consentito un nuovo ripristino ad ammortamento non sequenziale in conformità della documentazione riguardante l'operazione.»

m. Il paragrafo 76 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione "esposizioni sostanzialmente analoghe" dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- b. per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.»

n. Viene aggiunto il paragrafo 78 *bis* ⁽³⁾ dopo il paragrafo 78:

«Nel caso delle cartolarizzazioni che emettono serie multiple di titoli, compresi *master trust*, una nuova verifica dovrebbe essere portata a termine prima dell'emissione se trascorso un anno dalla verifica precedente.»

o. Il paragrafo 79 è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- a. possiede l'esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
- b. non è:
 - i. né un'agenzia di rating del credito;
 - ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
 - iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all'investitore o alla SSPE.»

p. Il paragrafo 80 è sostituito con i seguenti:

«Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica dovrebbe essere effettuata applicando un metodo statistico adeguato e sulla base di un campione casuale di esposizioni sottostanti estratte da quelle nella cartolarizzazione, mentre la dimensione del campione dovrebbe essere determinata in modo da garantire che la probabilità (livello di confidenza) di respingere correttamente l'ipotesi di assenza di eccezioni al requisito nell'intero portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione sia almeno del 95 % (ossia la probabilità del cosiddetto errore di tipo II di accettare erroneamente un intero portafoglio senza eccezioni dovrebbe essere del 5 %).

80 *bis*. In ogni caso, il numero minimo delle esposizioni sottostanti incluse nel campione dovrebbe essere pari a 50. Per le cartolarizzazioni in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è composto da meno di 50 esposizioni sottostanti, il campione dovrebbe essere costituito da tutte le esposizioni sottostanti.

80 *ter*. La verifica dovrebbe essere effettuata sotto forma di una relazione sulle procedure concordate.»

q. Il paragrafo 83 è sostituito con il seguente:

⁽³⁾ Si tratta di un seguito dato alla spiegazione fornita nel documento di feedback a pagina 77 degli orientamenti sulle cartolarizzazioni non ABCP, secondo cui tale chiarimento avrebbe dovuto essere fornito nel testo giuridico degli orientamenti, ma è stato omesso nel testo finale degli orientamenti.



«Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, se il modello di flusso di cassa delle passività è sviluppato da fornitori terzi, il cedente dovrebbe mantenere la responsabilità di mettere le informazioni a disposizione di potenziali investitori.»

r. Il paragrafo 84 è sostituito con il seguente:

«Questo requisito dovrebbe essere applicabile solo se le informazioni sui certificati di prestazione energetica di cui al primo comma sono disponibili o se le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle attività finanziate mediante le esposizioni sottostanti di cui al secondo comma sono a disposizione del cedente e il cedente decide di applicare tale secondo comma, e se le informazioni pertinenti sono contenute nella rispettiva banca dati o nei sistemi informatici interni. Se tali informazioni disponibili riguardano soltanto una parte delle esposizioni sottostanti, questo requisito dovrebbe essere applicabile solamente in relazione alla parte delle esposizioni sottostanti per le quali vi sono informazioni disponibili.»

s. Viene aggiunto il paragrafo 85:

«Conformità ai requisiti di informativa di cui all'articolo 7

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell'articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.»

104. Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati:

a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.»

b. Il paragrafo 29 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento

dell'affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell'affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.»

c. Il paragrafo 34 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una "valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente" qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
- b. per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.»

d. Il paragrafo 35 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
- b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella di debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.»

e. Il paragrafo 36 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un'esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un



determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

f. Viene aggiunto il paragrafo 36 *bis* dopo il paragrafo 36:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

g. Il paragrafo 37 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato “almeno un pagamento” dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.»

h. Il paragrafo 51 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione “esposizioni sostanzialmente analoghe” dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.»

i. Il paragrafo 57 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

- a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;

- c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
- d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.»

j. Il paragrafo 65 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 18, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
- c. le esposizioni appartengono alla categoria di attività di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all'articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.»

k. Il paragrafo 69 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

- a. le modifiche che incidono sul requisito dell'analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente specificato all'articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.»



I. Il paragrafo 82 è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- a. possiede l'esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
- b. non è:
 - i. né un'agenzia di rating del credito;
 - ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
 - iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all'investitore o alla SSPE.»